



TRIBUNALE DI MODENA

Con riferimento alla nota del Dirigente dell'Ufficio UNEP del 12/5/2020 con la quale si richiede di fornire direttive interpretative relative alla sospensione dei termini di validità del precetto, su delega del Presidente del Tribunale e di concerto con il Presidente e con la dott.ssa Alessandra Mirabelli, addetta alla sottosezione, si precisa quanto segue.

Il comma 2 dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 prevede, per quanto qui interessa, che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (leggasi: 11 maggio 2020, termine così prorogato dall'art. 36 D.L. n.23/2020) sia “sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Se ne deve ricavare che termine di cui all'art. 481 c.p.c. di efficacia del precetto in quanto termine “per la proposizione .. dei procedimenti esecutivi” sia sospeso ai sensi dell'art.83 comma 2 citato.

Pertanto

- a) Se il termine era in parte decorso prima del 9 marzo, riprenderà a correre il 12 maggio;
- b) Se il decorso sarebbe iniziato durante il periodo di sospensione, “l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Tanto per facilitare la valutazione dell'urgenza delle notifiche degli atti di pignoramento da parte dell'UNEP.

La presente nota viene comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena per opportuna diffusione.

Modena, 12 maggio 2020

i giudici dell'esecuzione

Michele Cifarelli